

STEFANIA MAZZONE

POSITIVISMO E MEDICINA LEGALE NELLA COSTRUZIONE IDEOLOGICA DELLO STATO UNITARIO

1. *L'unificazione e le riviste alieniste*

Lo sviluppo della scienza psichiatrica italiana, per esplicita enunciazione di uno dei capostipiti degli alienisti ottocenteschi, Andrea Verga¹, è strettamente legato allo stesso processo di unificazione dell'Italia (Castel 1976):

Nell'ultima guerra il nostro glorioso alleato ci diede una lezione di cui avremmo torto a non approfittare. Esso con nuovi fatti che fecero meravigliare il mondo, voglio dire con quella settimana di vittorie che furono la creazione di una nuova Germania, ci ha mostrato che la scienza è forza. Ad acquistare questa forza si rivolgono dunque tutti i nostri intenti. Liberi una buona volta dagli esterni nemici, adoperiamoci con lena vigorosa e assidua a disfarci dai nemici interni che sono gli errori e i pregiudizi d'ogni sorta. Nella questione religiosa, nella finanziaria, nella amministrativa, altri quadrilateri ha l'Italia da conquistare (Verga 1866: 389).

Andrea Verga era già uno scienziato di grande fama e allo stesso tempo direttore del manicomio milanese della Senavra e dell'Ospedale Maggiore di Milano. Qui, dopo l'eliminazione istituzionale della figura del direttore, ebbe la Cattedra di "Clinica delle malattie mentali". L'attività pubblicistica assidua di Verga derivava dalla medesima convinzione che lo animò in termini politici e filosofici: l'idea che il processo unitario dello stato nazionale necessitasse di una più definita e laica epistemologia scientifica. Nel 1852 fondò *L'Appendice psichiatrica* della *Gazzetta medica italiana* prima rivista autonoma specializzata sull'argomento. Nel 1864 istituì con Cesa-

¹ Andrea Verga (Treviglio, 30 maggio 1811 – Milano, 21 novembre 1895). Su Andrea Verga si vedano, tra gli altri: Zocchi (2008); Zago-Randazzo (2006); Aliverti (2004); Peloso (2003); Cazzullo-Aliverti (2003); Dalle Nogare (2002); Aliverti (2002); Paolini (1939).

re Castiglioni², fondatore e primo Presidente della Croce Rossa italiana, e Serafino Biffi, che di Verga era allievo, l'*Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali*. Si tratta dello stesso anno della stipula della Convenzione di settembre con la Francia, in conseguenza della quale le proteste per lo spostamento della capitale da Torino a Firenze lasceranno 50 morti e 130 feriti per le strade. Lo stesso anno, ancora, della nascita, a Ginevra, della Croce Rossa Internazionale e della Convenzione sui feriti nelle campagne. Lo stesso Verga fu senatore del Parlamento italiano nella Legislatura XIII, nominato nel 1876³. Serafino Biffi⁴, giovane medico di umili origini, fu impegnato nella scienza così come nell'amministrazione politica della sua comunità, sindaco di Abbiate dal 1878 al 1895. Dal 1851 fino alla morte fu direttore del manicomio privato di San Celso a Milano, dove iniziò il sodalizio con Verga, quel sodalizio che ne fece, secondo la definizione di Tamburini⁵, «secondo campione di quella

²Cesare Castiglioni, elemento di spicco della cosiddetta "Scuola Milanese di Psichiatria", insieme ad Andrea Verga e Serafino Biffi costituisce il primo nucleo di una Associazione italiana nel settore psichiatrico. Dirige dal 1852 la Senavra, prima esperienza manicomiale di Milano, introducendo attività innovative come musica e teatro. Nel 1864 fonda la Croce Rossa italiana, nata con il nome di "Associazione italiana di soccorso ai militari feriti e malati in tempo di guerra". Si vedano: Biffi (1872); Castaldini-Cattaneo (2005); De Bernardi - De Peri-Panzeri (1980); Gerosa Bricchetto (1966); Aliverti (2005); Riquier (1942); Verga (1871).

³ Presta giuramento al Parlamento il 16 marzo 1877, distinguendosi immediatamente per la presentazione dell'istanza per promuovere la legislazione sui manicomi e sugli alienati (1374-1376). Nella stessa sessione del 1877 interviene ripetutamente nella discussione del progetto di Codice sanitario. Nel 1878 e nel 1880, durante la Legislatura XIV, omaggia il Parlamento di opuscoli sulla sua esperienza lavorativa e sulla follia. Nella Legislatura XVII, durante la sessione del 1890 è parte attiva nella discussione sul Progetto sugli alienati e manicomi. Nella Legislatura XIX, il 22 novembre 1895, il Presidente del Senato italiano, Domenico Farini, ne annuncia la morte avvenuta il giorno prima, a Milano.

⁴ Serafino Biffi (Milano, 31 marzo 1822 – Milano, 27 maggio 1899). Si vedano: Aa.Vv. (1902); Aliverti (1997); Armocida (2002).

⁵ Augusto Tamburini (Ancona 18 agosto 1848 – Riccione 28 luglio 1919). Inizia la sua carriera sotto gli insegnamenti di Carlo Livi, nel manicomio di Reggio Emilia, diventandone direttore nel 1877. Importante firma della *Rivista sperimentale di freniatria*, famosi i suoi studi sulle allucinazioni: cfr. Tamburini (2009).

coppia gloriosa e immortale della scienza psichiatrica», che fece della psichiatria una scienza compiuta e autonoma. Biffi divenne noto al grande pubblico in occasione del processo Curti, nel 1858. Curti era stato condannato a morte per l'omicidio della moglie e del suocero sulle scalinate del Palazzo Arcivescovile di Milano. In una lettera aperta a Verga, Biffi dimostrò l'infermità mentale del condannato, ottenendone l'assoluzione. Divenne il medico legale dei casi giudiziari più noti e controversi: da Leopoldo Introzzi, nel 1871, ad Achille Agnoletti che nel 1872 assassinò il figlio; da Vincenzo Verzeni, strangolatore seriale di donne, processato nel 1872, a Giuseppe Dossena, processato nel 1876, fino all'anarchico Giovanni Passannante, autore di un attentato a Re Umberto I nel 1878, di cui vedremo meglio più avanti. Appare importante notare come in più luoghi uno dei padri nobili dell'alienismo, il più importante, tenga a sottolineare il nesso fortissimo tra scienza, civiltà, politica e istituzioni sin dalla fondazione della rivista, nel 1864:

Né temo che le preoccupazioni politiche possano nuocere alla nostra impresa. Anche i medici alienisti hanno l'occhio su Roma e Venezia, e molti di loro sono pronti a lasciare all'occasione la penna per la carabina, e questa buona occasione l'affrettano coi loro voti e la fanno nascere coll'accesa fantasia [...] Del resto pacifici studi contribuirono anch'essi ad assodare l'indipendenza e la libertà del paese a sviluppare e perfezionare l'organismo nazionale, a fare l'Italia. Se noi abbiamo potuto così a lungo resistere all'assimilazione dei prepotenti che ci stringevano da tutte le parti, fu colle armi incruente ma irresistibili della civiltà, e colle stesse armi, purgandoci dai pregiudizi, diffondendo le utili verità, associando le forze nella coltura delle scienze potremo non solo diventare più compatti e più sicuri di noi stessi, ma esercitare una viva attrazione sulle membra ancora disgiunte della nostra famiglia (Verga1864:10).

L'*Archivio* fu pubblicato fino al 1892, anno in cui si fuse con la *Rivista sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale*, le cui pubblicazioni rimangono ininterrotte da allora. Questa fu fondata da Carlo Livi⁶, noto patriota che nel 1848 aveva “impu-

⁶ Carlo Livi (Prato, 8 settembre 1823 – Livorno, 4 giugno 1877). Tra i suoi principali scritti: Livi (1862; 1863-1868). Si aggiunga la curatela delle opere

gnato le armi” per l’indipendenza. Livi divenne direttore del manicomio San Nicolò di Siena e professore di Medicina legale e d’igiene. Nel 1873 fonda un Centro scientifico per gli studi di psichiatria nell’ambito del manicomio di Reggio Emilia che dirige anche come sede della Clinica psichiatrica della Regia Università di Modena. Nel fascicolo d’esordio della prima rivista di psichiatria e medicina legale d’Italia, così Livi espone il proprio “programma”:

Né meno abbisognano di conoscere l’uomo fisico i legislatori, i magistrati, i giurisperiti. Essi, considerando li uomini sempre come fatti d’anima solamente e d’un medesimo stampo, e il delitto come un ente astratto, identico sempre a se stesso, e la pena come unico rimedio al male morale, non giovarono certo alla causa dell’umanità e della giustizia, né procurarono al consorzio civile quel vivere sano, ordinato, sicuro, perfettibile, se non perfetto, qual era da attendersi. Leggi fatte solo per reprimere il male e non per prevenirlo, intese solo a castigare l’uomo, e non punto a reintegrarlo nelle sue forze fisiche e morali, perché meglio possa adempire al dovere, sono leggi come orbe da un occhio e monche da un braccio. Il reo studiato coscienziosamente, scrupolosamente, non nel momento solo del reato, ma in tutta la sua vita antecedente, non nel suo essere morale soltanto, ma nella sua organica complessione, nelle sue imperfezioni fisiche, ne’ morbosi germi ereditari, nella sinistra influenza dell’età, del sesso, del temperamento delle infermità, dei disagi, della miseria, nella corrotta atmosfera fisica e morale in cui sempre visse, quali aspetti nuovi e nuove idee non deve ispirare? È per questo che il nostro giornale si presenta ai giurisperiti, ai magistrati, ai legislatori e dice loro: venite con noi, guardate, dimandate, testate, pesate, misurate, contate; e poi di tutto fate una somma generale; e poi deciderete, voi stessi deciderete, col vostro giudizio e la vostra coscienza, se vi sono altre vie per assicurare la vostra coscienza, se vi sono altre vie per assicurare la società, e modi migliori, per correggere il male, del carcere e della forca (Livi 1875: 7-8).

Redattori della rivista furono Augusto Tamburini ed Enrico Morselli. Il primo, direttore del manicomio di San Lazzaro e della stessa rivista dal 1877 al 1919, presidente della Società

di Francesco Redi pubblicate tra il 1858 e il 1863. Su Carlo Livi si vedano, tra gli altri: Anceschi Bolognesi (1979); Morselli Tamburini (1879; 1880); Guarnieri (2003); Vannozzi (1991); Aulizio (1994).

freniattrice italiana dal 1890 al 1910, nel 1905 sollecitò la nascita della *Rivista di Psicologia*. Enrico Morselli, allievo di Carlo Livi, specializzatosi in Antropologia presso l'Istituto di Studi Superiori di Firenze, entrò in contatto con gli animatori di quella che sarebbe poi stata *La Rivista di filosofia scientifica*, organo del Positivismo italiano. In questi anni Morselli è direttore del manicomio di S. Croce, a Macerata, il primo a praticare esperimenti di apertura al mondo esterno dei malati. Il suo saggio, *Il suicidio. Saggio di statistica Morale comparata*, del 1879 e pubblicato nel 1887, fu ampiamente ripreso da Émile Durkheim nel suo notissimo libro *Il suicidio*. Del resto, a riprova della matrice positivista di Morselli, egli aveva fondato nel 1881 la *Rivista di filosofia scientifica* e furono note, in seguito, le sue perplessità epistemologiche rispetto alla Psicanalisi di Sigmund Freud, più volte espresse allo stesso viennese⁷. La continua osmosi che questa rivista ebbe, tra gli anni Sessanta dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, in relazione alla nascita e allo sviluppo delle Istituzioni italiane, è evidente dalla biografia e dai lavori degli autori che ospitò. Già Andrea Verga si era trovato, nel testo introduttivo al primo numero dell'*Archivio*, a confidare nel favore dei medici alienisti per la lettura del giornale, così come negli interessati all'anatomia, fisiologia e patologia del sistema nervoso, ma, soprattutto, in quanti «amano la riforma dei manicomi e delle carceri nel nostro paese e l'amministrazione illuminata della giustizia» (Verga 1864: 8). Il senso di giustizia è inteso qui come, prioritariamente, l'interesse nei confronti dei diritti dell'innocente, più che quello riguardante l'espiazione del colpevole. Si costruisce, di conseguenza, l'ipotesi di un ruolo di garanzia della stessa scienza della medicina legale:

I medici-legali, osservatori della scala più che centigrada dell'umana intelligenza, indagatori della linea sottilissima che separa la ragione dalla pazzia e dall'altra ancora più sottile che separa la pazzia dal delitto, possono col loro concorso sciogliere gravissimi problemi sull'umana imputabilità, sulla monomania pura, sulla pazzia detta ultimamente *lucida*, sulle condizioni per l'interdizione e il sequestro

⁷ Cfr. Morselli (1926); Freud (1961); Roazen (1975). Sul rapporto psicanalisi e diritto penale si veda, tra gli altri: Migliorino (2016).

nei manicomi, sulla pena di morte, ecc., ed impedire così l'ingiustizia e lo scandalo, molto peggiore, del castigo inflitto alle pazzie ragionanti, o agli istinti irresistibili ed inconsci di un ammalato (Verga 1864: 8).

2. Pazzia e riforme: una questione di amministrazione

La pratica medica forense è dunque l'argomento intorno al quale ruotano gli interventi scientifici nell'ambito del dibattito dell'«Archivio». Sono, come si è detto, gli anni di formazione della definizione di una medicina legale che facesse tesoro degli assunti della nuova civiltà scientifica, per costruire una nuova civiltà giuridica. Carlo Livi stesso, proprio dalle pagine pubblicate nel 1864 dalla rivista, indicherà gli argomenti relativi alla definizione di pazzia in ambito giuridico peritale. Si coglie in Livi la consapevolezza del confine labile tra i diversi piani di indagine che lo stesso medico legale deve esplorare: il fenomenico, l'etiologico, il patologico, il giuridico. Il giuridico viene definito come l'esame di quelle circostanze non strettamente attinenti al fatto medico che aiutano a chiarire il concetto della colpeabilità di un atto. In questo senso la stessa scelta dei testi da recensire risulta essere decisamente in linea con il progetto di egemonia culturale sugli argomenti giuridici. È il caso, ad esempio, dell'entusiastica recensione di *Medicina legale degli alienati*, di Francesco Bonucci, medico primario del manicomio di Perugia, del 1863. Si possono fare risalire a questi studi le definizioni di *monomania*, o *smania*, che così tanto interverranno, in seguito, a definire i comportamenti di criminalità politica che riguarderanno gli anarchici⁸. È lo stes-

⁸ «I medici ravvisata cotesta forma di frenopatia, furono sollecitati ad insegnarla ai giudici, ai magistrati. Ma questi intestati, che pazzia volesse dire disordine pieno o pieno annientamento di tutte le facoltà mentali, non vollero dar retta: anzi si fecero a gridare con quanto ne avevano in gola contro le fisime de' medici, che metteano a soqquadro la pubblica morale e sicurezza; a gridare al materialismo, all'empietà, all'irreligione, come se dicendo che la volontà può essere pervertita da occulti influssi morbosi, come le altre potenze dell'anima, noi volessimo torla ai sani, e radiare con un frego di penna ciò ch'è il più bel dono e il più grande carico dato dal creatore alla creatura, il libero arbitrio. Noi già trattammo la questione etica e legale; vedemmo cioè come l'ammettere tal forma di frenopatia non offenda i principi della morale né i diritti della legge e della pubblica sicurezza. Oggi non è frenologo che non ammetta

so Livi a considerare l'influenza delle politiche governative sulla salute mentale degli individui, dando responsabilità politiche alla follia criminale, così come poi la stessa scienza medico-legale depotenzierà la portata politica dell'eversione, specie di matrice anarchica:

Il governo politico, in quanto avversa e comprime i nobili e generosi sentimenti e i bisogni della ragione e della progredente civiltà, o sfrana le basse cupidigie e le ambizioni personali, può mettere su perigliosa via la mentale salute. Si è domandato, sei grandi avvenimenti politici sieno causa che aumenti il numero delle pazzie. Risponderò per la poca speranza mia. Veramente i rivolgimenti politici, in tempo di preparazione, come nel forte e nel fervore dell'opera loro, sembrano portare piuttosto scemamenti di pazzie: il torrente di rivoluzione travolge seco ogni altro pensiero ed affetto: è una distrazione potente aperta agli umani intelletti. Ciò si avvera anche pei delitti comuni. Cessato però il tempo dell'operare, scemata la febbre dell'entusiasmo, risvegliatosi l'egoismo individuale, le menti non sincere, non rette, che non ebbero sbramate le mal coperte ambizioni e cupidigie, è facile che rovinino in pazzia, se qualche mala affezione organica vi predisponga (Livi 1864: 373-374).

Naturalmente, la questione riguardava non solo l'ordinamento giuridico e le fattispecie in discussione, ma anche le istituzioni manicomiali. Rimane una tappa fondamentale, in quest'ambito, il dibattito che si sviluppa tra studiosi e direttori delle relative istituzioni. La nascita degli ospedali psichiatrici in Italia può essere fatta risalire al XV secolo. Chiamati in vari modi, da "frenocomi" a "manicomi", in origine furono organizzati da ordini monastici o localmente da alcune amministrazioni o ancora direttamente da medici benestanti. Uno dei primi fu senz'altro l'Ospedale neuropsichiatrico di Feltre. Di origine trecentesca, nacque dal trasferimento della scola di S. Paolo presso la scola dei frati conventuali a Santa Maria del Prato, nel 1473. Nel 1775 le scuole si fusero nella sede degli Agostiniani di Borgo Ruga e da allora, assumendo varie forme, in base alle relative politiche istituzionali, l'ospedale ebbe vita fi-

questa specie di pazzia di tutte più miserevole: né, speriamo, vi sarà magistrato il quale dinanzi a un medico autorevole per sapienza e integrità d'animo, dinanzi a un infelice, su cui grava morbo così tremendo non aprirà l'intelletto ed il cuore a' consigli della scienza e della umanità» (Livi 1864:141).

no al 1978 (Faronato 2002). Lo Stato unitario iniziò a occuparsi dei manicomi, dal punto di vista delle disposizioni legislative, nel 1865, con la legge Comunale e Provinciale n. 2248 del 20 marzo di quell'anno⁹. Si trattò di attribuire in capo alla Provincia le spese per gli istituti di ricovero. Precedentemente gli "Ospedali psichiatrici", in quanto derivanti, come si è visto, da istituzioni monastiche, si rifacevano alla legge sulle Opere pie e di beneficenza del 1862. Appare peculiare del percorso italiano verso una prima legge sui manicomi, durato più di trent'anni, il dibattito animato dalla presentazione di numerosi progetti. Sin dall'inizio, in particolare con le leggi del 20 novembre 1859 e del 20 marzo del 1865, la salute pubblica si considerava argomento di tutela da parte del Ministero dell'interno. Questa impostazione suscitò la reazione della classe medica, alla quale veniva riconosciuto un ruolo marginale, consultivo, nell'ambito del Consiglio superiore d'igiene, così come nei Consigli provinciali e circondariali. Inoltre, affidare i manicomi e la salute pubblica al Ministero dell'interno fu evidentemente molto significativo dell'impostazione che lo Stato unitario intendeva dare anche al contrasto dell'eversione e alla definizione di "soggetto deviante". Solo con l'istituzione della Direzione generale della Sanità pubblica, il 3 luglio 1877¹⁰, l'amministrazione sanitaria cominciò ad avere una

⁹ Conosciuta come legge Lanza, dal nome del ministro degli Interni, Giovanni Lanza, promulgata dal Governo La Marmora II, rubricata come "legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia". Si tratta della generalizzazione del decreto Rattazzi del 1859. Uno dei momenti della cosiddetta "piemontesizzazione" del Regno, determinante per l'accentramento amministrativo. Sostanzialmente invariata, fino alla riforma Crispi del 1888. Cfr. Melis (1996; 2015).

¹⁰ Dopo l'unità la prima sistemazione organica della materia sanitaria si ebbe, come detto, con la legge 20 marzo 1865, n. 2248. Fino ad allora gli affari riguardanti la sanità erano stati trattati dalla divisione terza, poi unificati con le opere pie, dalla divisione quinta e infine dalla sesta. La legge 20 marzo 1865, n. 2248 per l'unificazione amministrativa del regno, che dava al governo la facoltà di pubblicare e rendere esecutive in tutte le province alcune leggi ad essa allegate, tra le altre, all'allegato C, conteneva le disposizioni relative alla sanità e cioè l'istituzione del Consiglio superiore di sanità, quale organo di consulenza del ministro dell'interno, e dei consigli provinciali sanitari, ai quali era attribuito il compito di vegliare sulla conservazione della salute pubblica. L'allegato sull'amministrazione comunale e provinciale specificava che fra le spese obbligatorie del comune vi fossero quelle per il

certa autonomia, ma sempre nell'ambito delle articolazioni del Ministero dell'interno. Il primo dirigente fu il medico Luigi Pagliani¹¹. Il suo nome accompagna quello di Crispi che fu poi

servizio sanitario per i poveri e il mantenimento degli esposti, mentre attribuiva ai consigli provinciali il compito di provvedere ai mentecatti poveri. L'8 giugno 1865 venne approvato con r.d. n. 2322 il regolamento di attuazione dell'allegato C. Gli ospedali, gli ospizi per i ciechi e i sordomuti non vi furono compresi rientrando nella legislazione sulle opere pie. Propri servizi sanitari avevano le Ferrovie dello Stato e il Ministero della guerra poi della difesa. Il servizio di sanità marittima invece, ai sensi del regio decreto n. 2289 del 7 maggio 1865, passava alle dipendenze del Ministero dell'interno da quello della marina; la materia fu quindi regolata con la legge 9 luglio 1876 n. 3228, seguita dal regolamento approvato con r.d. 21 dicembre 1876, n. 3589 che accentrò nei capitani di porto la tutela della sanità marittima, chiarendo che, per quanto atteneva al servizio tecnico sanitario, essi dipendevano dal Ministero dell'interno e, per quanto riguardava la disciplina ed il servizio amministrativo, dal Ministero della marina. Dal 1865 al 1869 le competenze sulla salute pubblica - che consistevano nell'attività di polizia sanitaria ovvero di vigilanza sull'igiene e di assistenza sanitaria - furono attribuite alla divisione settima poi quarta affiancata dal Consiglio superiore di sanità, alle dipendenze della Direzione superiore di amministrazione. Successivamente e fino al 1886 furono di nuovo unificate a quelle sulle opere pie e attribuite alla divisione quarta poi quinta alle dirette dipendenze del Segretariato generale, con l'eccezione del periodo che va dal 1874 al 1877 in cui la materia sanitaria fu attribuita alla divisione quinta distinta dalle opere pie che rimasero alla quarta. La divisione di competenze si realizzò definitivamente nel 1887, quando con il r.d. 3 luglio, n. 4707, fu istituita la Direzione di sanità e se ne definì il ruolo organico del personale con rr.dd. 4 settembre 1887, n. 4937 e 18 agosto 1888, n.5699. In seguito l'organizzazione sanitaria si arricchì di una specificazione tecnica mediante altre disposizioni: il 14 luglio 1887 veniva istituito alle dipendenze della direzione un Ufficio di ingegneri sanitari incaricati di svolgere servizi ordinari e di ispezione nei comuni malsani (r.d. 4878), con regio decreto n. 5103 del 27 novembre furono istituiti i laboratori di chimica e microscopia applicate all'igiene - primo nucleo di quello che sarà l'Istituto superiore di sanità, con il 1° gennaio 1889 entrò in funzione l'Istituto vaccinogeno dello Stato.

¹¹ Luigi Pagliani (Genova, 25 ottobre 1847 - Torino, 4 giugno 1932), fondatore nel 1878 della Società d'igiene. Dal 1886 fu alla guida della nuova *Direzione Generale di Sanità*, presso il Ministero dell'interno. Iniziato nel 1888 alla Loggia romana Cola di Rienzo, fu un massone coerente di rito scozzese antico e accettato, tanto da votare contro, nel 1904, l'introduzione del catechismo nelle scuole elementari. I suoi più grandi successi professionali furono nel campo della lotta al colera. Tra i suoi scritti più importanti: Pagliani (1876; 1886; 1890; 1894; 1902; 1912-1920); Mosso- Pagliani (1876); Pagliani-Abbate (1878); Bozzolo-Pagliani (1880).

estensore della legge sanitaria del 22 dicembre 1888¹², riforma che rimase una pietra miliare anche per gli anni a venire. Questa, infatti, istituiva la figura dell'Ufficiale sanitario, ren-

¹² La legge n. 5849 sulla tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica, con le sue disposizioni in materia amministrativa e di assistenza sanitaria, supera definitivamente il concetto di beneficenza, compito di privati, in favore del principio sociale e legale dell'assistenza sanitaria, come servizio garantito dallo Stato. Gli articoli fondamentali a garanzia della natura sociale e legale dell'esercizio medico: Art. 2 È istituito presso il ministero dell'interno un consiglio superiore di sanità. In ogni provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un consiglio provinciale di sanità. Vi sarà pure un medico provinciale. In ogni comune sarà un medico ufficiale sanitario. Art.22 È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio: - della medicina e chirurgia - della veterinaria - della farmacia - dell'ostetricia. La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali. Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica: - i droghieri - i profumieri - i colorari - i liquoristi - i confettieri - i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali. Art. 23 Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiorenne di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per applicazione dell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione. Chi intende esercitare una di queste professioni a cui per legge è abilitato in un comune, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento. I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili colla pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale. Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri. Art. 24 Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 14. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100. Artt. 25 – 34 (omissis) Art. 35 Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale, ed il parere del consiglio provinciale di sanità. Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del consiglio superiore di sanità. I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500.

dendo prassi il momento in cui l'esercizio della medicina si integra con la funzione generale del governo della popolazione e assume il ruolo di promozione della salute non meno di quello di controllo sociale. Proprio la figura istituzionale dello psichiatra sarà considerata in termini di autonomia politica e gestionale molto più avanzata di quanto prevederanno le successive normative, fino al 1904. Grazie ai tanti anni di dibattito parlamentare, non meno che di dibattito scientifico nell'ambito della "Società di freniatria", si giunge quell'anno alla legge n. 36, "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati"¹³. È evidente la volontà di di-

¹³Legge Giolitti, prima legge organica dello Stato Italiano in materia psichiatrica.

"Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati". Le priorità al cui soddisfacimento mirava erano già chiaramente annunciate dal suo titolo che indicava come l'obiettivo principale fosse quello della custodia. Si disponeva infatti che avrebbero dovuto "essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé e agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi". Sotto questa denominazione venivano compresi 'tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere'. Il direttore di un manicomio poteva sotto la sua responsabilità autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma doveva darne immediatamente notizia al procuratore del re e all'autorità di pubblica sicurezza (art. 1). L'ammissione degli alienati nei manicomi era chiesta dai parenti o da chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società (art.2). Il ricovero era autorizzato, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, ed in via definitiva dal tribunale sull'istanza del pubblico ministero in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non poteva eccedere in complesso un mese. L'autorità locale di pubblica sicurezza poteva, in caso di urgenza, ordinare il ricovero in via provvisoria in base a certificato medico. Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti, era autorizzato con decreto del presidente del tribunale su richiesta del direttore del manicomio (art. 3). Il direttore aveva piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerneva il trattamento dei malati, ed era responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della legge. Interveniva alle sedute della deputazione provinciale o delle commissioni e consigli amministrativi, nelle quali si trattavano materie tecnico-sanitarie, con voto consultivo (art. 4). Nulla era innovato circa l'obbligo delle province di provvedere alle spese per il mantenimento degli alienati poveri. La spesa per il trasporto di questi al manicomio era a carico dei comuni nei quali essi si trovavano nel momento in cui l'alienazione mentale era constatata; le spese di

stinguere l'istituzione dalla società, dando alla prima funzione di custodia della "anormalità". Alla fine dell'Ottocento, infatti, in Italia c'erano 124 strutture dedicate all'assistenza psichiatrica, di cui 43 manicomi pubblici. Si sentiva forte, dunque, l'esigenza di una legge che regolamentasse, unificandole, le diverse realtà, pubbliche e private. Come si è detto, ogni istituzione, in genere derivante da ordini monastici o da privati, godeva di autonomia sanitaria e amministrativa.

Nel febbraio 1904 viene promulgata la legge che porta il nome del Ministro dell'Interno dell'epoca, Giovanni Giolitti. In questo modo per la prima volta lo Stato unitario si dotava di una legge organica che regolamentasse la materia sanitaria. La legge stabilì per la prima volta un principio ricco di conseguenze molto importanti sul piano giuridico e giudiziario, ovvero la connessione tra malattia mentale e pericolosità sociale. Gli istituti manicomiali erano chiamati a svolgere un ruolo sempre più repressivo e liberticida, aumentando le strutture e i padiglioni. Aumentarono così anche i ricoveri e, al San Lazzaro come negli altri stabilimenti, crebbe il numero dei padiglioni destinati ad ospitarli. La legge definiva in modo molto netto la psichiatria nel suo mandato di controllo sociale, così come sanciva la delega al direttore del manicomio, che aveva il potere di decidere in quasi autonomia della definizione e della vita di ogni persona venisse in contatto con l'ordine pubblico. Ovviamente, si aprì il dibattito tra i giuristi. La legge 36 del 1904 è rimasta in vigore fino al 1978.

3. Psichiatria forense e opinione pubblica. Il caso Passannante

Prima di allora, come si è visto, si può dire che il processo di riforma della materia riguardante gli "alienati di mente" abbia avuto origini assai lontane e tutte ravvisate in ambito

qualunque genere per gli alienati esteri erano a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative convenzioni internazionali; le spese per gli alienati condannati o giudicabili erano a carico dello Stato (art. 6). La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati era affidata al ministro dell'Interno ed ai prefetti ed era esercitata da una commissione composta dal prefetto dal medico provinciale e da un medico alienista nominato dal ministro dell'interno (art. 8).

scientifico. Uno dei primi sostenitori della necessità delle riforme manicomiali fu senz'altro Giovanni Stefano Bonacossa¹⁴. Egli affermò la necessità in campo medico-legale della perizia psichiatrico-forense nell'opera *Quesiti sulla procedura in alcuni casi di perizia medico-legale riflettente lo stato mentale in persone accusate dinanzi alle Corti d'Assise*, Torino 1863, esprimendo la necessità di migliorare le condizioni di vita dei malati di mente negli ospedali psichiatrici in Italia e in Europa¹⁵. Così, infatti, si rivolge a Bonacossa Giovanni Gualandi¹⁶ in riferimento agli interventi scientifici già da quello espressi sulla questione¹⁷.

Voi proponevate nella citata petizione al Parlamento, oltre alla legge amministrativa in pro' dei mentecatti, la correzione della legge in vigore ordinando, son vostre parole, «che il giudizio definitivosulla esistenza o non esistenza della pazzia spettasse, siccome quello di ogni altro morbo, a chi per l'indole de' suoi studj e della sua sperienza è in grado di portarne giudizio, affidandone cioè l'incombenza ad una commissione di medici, i quali decidessero sul fatto morboso, istejamente che i giurati pronunziano sul fatto della reità o dell'innocenza di un accusato; cosicchè le deliberazioni dell'autorità giudiziaria anche in questi casi si regolassero a seconda della sentenza dei medici, ossia dei giudici del fatto morboso» [...].

¹⁴ Giovanni Stefano Bonacossa (Caselgrasso 1804- Torino 1878). Su di lui si vedano, tra gli altri: Porporati (1878); Tamburini (1878); Pazzini (1947); Padovani (1949); Hirsch (1962).

¹⁵ Cfr. Bonacossa (1849; 1856).

¹⁶ Giovanni Gualandi (Bologna 1819- Roma 1894). Nominato medico alienista direttore residente "con l'onorario di scudi trenta mensuali" dell'ospedale S. Maria della Pietà dei poveri pazzi di Roma (Arch. di Stato di Roma, *Ospedale S. Spirito*, b. 833, n. 35), coadiuvato dai medici consulenti Luigi Gatti e Zefferino Galli, in seguito dovette lasciare la direzione per le sue idee riformatrici e di autonomia. Infatti, marzo 1861 Pio IX, conferì all'economista monsignor Domenico Giraud il titolo di visitatore apostolico del manicomio romano assegnandoli il compito di stabilire un nuovo assetto gestionale del nosocomio, da qui il licenziamento di Gualandi. Non ottenne altri incarichi, rimane la testimonianza dell'attività scientifica interrotta nel 1847, quando divenne membro onorario dell'Accademia delle scienze di Bologna (*Rendiconto delle sessioni ordinarie dell'Accademia delle scienze di Bologna*, I, Bologna 1845-50, p. 220); tentò ancora di partecipare al dibattito in tema di legislazione sugli alienati con il lavoro *Delle riforme legislative da promoversi in favore degli alienati di mente (lettera al cav. dott. Giovanni Stefano Bonacossa)*.

¹⁷ Cfr. Gualandi (1846).

Anch'io proponeva una legge in favore degli alienati in una Memoria letta da me all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna fino dal 1848. Nel redigere il mio progetto di legge non aveva potuto vedere allora la progettata in Piemonte, e le osservazioni del Bertini, di onoranda memoria; ma quella del 1838 colle seguenti ordinanze posteriori per la Francia, e quella del 1838 per la Svizzera sono ambedue state da me studiate, e fatto calcolo di quanto è stato esposto di critica alla prima di queste, massime dai celebri Esquirol, Fatret e Benaudin. In seguito poi ho studiato quella del Belgio promulgata nel 1850, e quanto ne hanno scritto Guislain e Ducpétiaux e tutta la Commissione Belga incaricata di proporla, e son andato modificando il mio primo progetto e migliorandolo, come meglio mi sembrava conveniente. Io proponeva inoltre un'aggiunta all'articolo 234 del nostro Regolamento organico e di Procedura criminale pubblicato in Roma il 8 novembre 1831 per ordine di Sua Santità Gregorio XVI, che è il seguente: Art. 234. «Il parere dei periti serve per istruzione dei giudici, senza però obbligarli a conformare il loro voto all' opinione dei periti stessi. Sarebbero da aggiugnersi le seguenti parole: «fuorchè nel caso in cui si ammetta dal Tribunale il dubbio, che l'inquisito si trovi in uno stato di alienazione di mente; in allora i giudici dovranno conformarsi alla opinione della perizia medica da loro stessi invocata, a meno che non venga addotta un'opinione contraria di altro perito o più periti ugualmente medici; in quest'ultimo caso la sentenza definitiva sarà quella dei perizieri, sempre medici però e più che è possibile alienisti a tale uopo appositamente delegati dal Tribunale». Io proponeva altresì di levare alcune parole al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Regolamento sui delitti e sulle pene, pubblicato nel 1832 per ordine di Sua Santità Gregorio XVI, che è il seguente: Art. 26 «Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alle leggi se seguirono nello stato di pazzia saltuaria nel tempo dell'alienazione della mente, e nel tempo di pazzia continua». Sarebbero da ritenersi soltanto le parole che seguono: «Se seguirono nello stato di alienazione della mente» [...]. Proponeva infine pur io una legge amministrativa riguardante l'isolamento, il mantenimento, e la sorveglianza governativa degli alienati tanto nei manicomi pubblici che nei privati. A me sembra, se non mi offusca la mente il troppo vivo desiderio di essere all'unisono con voi che tanto stimo, a me sembra, dico, di avere relativamente allo Stato Pontificio, proposto all'incirca le stesse fondamentali riforme, che da voi puresi volevano promosse ed attuate in Piemonte (Gualandi 1864: 386-388).

È evidente il riferimento al dibattito europeo e alla necessità di unificazione degli ordinamenti, nel senso di una crescen-

te autonomia in ambito medico-legale della figura dello psichiatra. Ma sarà il dibattito sul codice penale, la sua relazione con la follia e la responsabilità, ad animare le diverse scuole di psichiatria attraverso il confronto nelle riviste, in piena osmosi con i nuovi fenomeni sociali e le necessarie misure politiche. Dal 18 maggio 1860 la Camera dei deputati dichiarava di passare all'ordine del giorno successivo in attesa di un Codice penale unico per tutto lo Stato¹⁸. Il codice di diritto penale italiano sarà varato trent'anni più tardi, il 31 dicembre 1889. Il dibattito durò appunto trent'anni, intorno intanto a quattro progetti¹⁹. Ma fu con le circolari del novembre del 1876 che Mancini aprì il dibattito ad un pubblico esterno. Con le circolari si invitavano Magistratura, Università, Consigli dell'Ordine degli avvocati, Accademie mediche, medici legali, psichiatri, direttori di manicomi ad esaminare gli articoli del Progetto di propria pertinenza. La questione posta all'attenzione degli psichiatri fu, sostanzialmente, la questione dell'imputabilità. Questa questione agiterà un dibattito complesso, spesso tecnicistico, sempre al confine tra tante discipline e diverse metodologie. La frattura, in ambito psichiatrico, si consumerà definitivamente sul tema della "pazzia parziale", con conseguente "imputabilità parziale"²⁰. Questa peculiare forma di responsabilità fu accettata completamente da Morelli, Roncati Ziino, l'Accademia di Bologna, contro chi la respingeva del tutto. Si tratta del gruppo di Lombroso, Miraglia, Tamburini e Tamassia, i quali non potevano accettare una, seppur minima, pena da attribuire ad un malato mentale. Un terzo gruppo era quello di coloro che non condividevano l'imputabilità, ma sostenevano la legge per evitare danni peggiori: erano l'Accademia di Torino, Adriani, Bini. Sulle conseguenze di questo dibattito in relazione alle misure di controllo sociale e repressione del dissenso molto si è detto. Il rapporto tra l'autonomia del perito medico-legale nell'ambito dei processi era argomento di battaglia politica e ideale tra le pagine

¹⁸ Cfr. N.d.R. (1888: 217-266).

¹⁹ 1) Progetto Miglietti (1862); 2) Progetto Mancini (1864), con l'abolizione della pena di morte; 3) Progetto De Falco (1873); 4) Progetto Vigliani (1874).

²⁰ Si vedano il progetto Vigliani e il successivo progetto Mancini (art. 62) sulla gradualità dell'imputabilità.

delle riviste e nelle riunioni dei congressi delle diverse società scientifiche. Oltre, ovviamente, alla rivendicazione di autonomia nella gestione dell'internamento e del recupero dell'infermo, sebbene "criminale". Minimizzare il dissenso, stigmatizzando come frutto di "patologia" individuale, dunque sociale se in gruppo, le pratiche e le azioni di contestazione, parve una modalità molto praticata dal controllo politico, sociale e di polizia degli ultimi trent'anni dell'Ottocento. Emblematico rimane il caso di Giovanni Passannante, il giovane cuoco di Salvia di Lucania che il 17 novembre 1878, durante l'attraversamento di Napoli in carrozza da parte del re Umberto I, la consorte, il primo Ministro on. Cairoli, saltò sul predellino e ferì a una gamba Cairoli che si era fatto avanti a proteggere il re, rimasto appena leggermente ferito²¹. Il caso è ancora vivacemente dibattuto per la peculiarità dell'esempio nel contesto dell'epoca e per la forza di coinvolgimento dell'opinione pubblica in fatti di legge. La prima questione di rilievo del caso è proprio giudicare Passannante²². Per lo Statuto il reato con-

²¹ Così il telegramma ai Prefetti di Zanardelli: «Prefetti e Sottoprefetti del Regno Compio al doloroso dovere di partecipare alla S.V. il seguente telegramma da Napoli del ministro dell'Interno: Poco dopo uscito il corteo Reale dalla stazione un giovane di sinistro aspetto si è lanciato alla carrozza delle SS. Maestà tentando di colpire Sua Maestà il Re al petto con un'arma affilata e pugnale di cui teneva coperta la impugnatura con una banderuola rossa. Gli riuscì arrecare una scalfitura alla parte superiore del braccio sinistro del Re ed a ferire leggermente la coscia destra il Presidente del Consiglio, mentre Sua Maestà con la massima prontezza e sangue freddo lo colpiva con la sciabola al capo; l'onor Cairoli con altrettanta energia e sollecitudine lo afferrava e lo tratteneva pei capelli. L'assassino venne tosto ferito anche dal Capitano dei Corazzieri che lo consegnò a guardie di P.S. e municipali. Il fatto accadde con tanta rapidità che le stesse carrozze più vicine alla carrozza Reale non poterono avvertirlo. S.M. la regina e S.A. Reale il Principe di Napoli, testimoni del fatto, mostrarono nell'inevitabile emozione l'imperterrito coraggio della loro Casa. Il passaggio del Corteo Reale fu un continuo trionfo. Appena giunti a palazzo i Sovrani furono costretti a presentarsi al balcone e ricevere le acclamazioni della folla. Sparsasi fra questa la notizia dell'infame attentato S.M. dovette presentarsi di nuovo. La Regina ebbe splendidissime ovazioni dalla folla plaudente, commossa. L'assassino è Passamonti Giovanni, cuoco, di anni 29, nativo di Salvia Provincia di Potenza. Fto *Zanardelli*. Sulla repressione del dissenso in quegli anni si vedano, tra gli altri: Tosatti (1997; 2011).

²² Sul processo Passannante si vadano, tra gli altri: Galzerano (2004); Porcaro (1975); Poggioli (2015).

tro il sovrano avrebbe previsto il giudizio del senato costituito in Alta corte di giustizia, come chiederà lo stesso Passannante. Ma dopo aspri dibattiti dell'opinione pubblica testimoniati dal *Roma*²³, e diversi ricorsi, Passannante fu giudicato dalla giustizia ordinaria. Si tendeva a sminuire la portata del gesto e lo stesso avvocato d'ufficio Leopoldo Tarantini dovette accettare la sede, ma animato da grande solidarietà, oltre che da evidente comprensione degli alti ideali, chiese una perizia psichiatrica per il giovane della quale furono investiti il 18 gennaio dal presidente del tribunale Carlo Ferri cinque medici: Salvatore Tommasi, senatore e direttore della Clinica Medica di Napoli, il cav. Giuseppe Buonomo, deputato e direttore del manicomio provinciale di Napoli, il trentunenne Augusto Tamburini, direttore del manicomio di Reggio Emilia, il prof. Serafino Biffi, direttore del manicomio di Milano, e il già noto Andrea Verga.

In questa sede ci limiteremo a considerare il *Rapporto dei Periti sullo stato di mente di Giovanni Passannante* (Tamburini 1879). Questo si articola in: *Anamnesi, Scritti, Esame dell'imputato, Funzioni della vita vegetativa*. Prima di pronunciarsi sui risultati dell'esame, Tamburini, nell'introduzione, specificò, a nome di tutti gli alienisti che avevano analizzato Passannante in un ambiente tutt'altro che tranquillo, al contrario di quanto «è necessario a chi deve giudicare imparzialmente secondo scienza e coscienza»:

²³Da "La nostra storia" (*Roma*. Quotidiano fondato nel 1862): «Furono anni in cui la parola "Roma" significò Risorgimento: "Roma o morte" aveva urlato Giuseppe Garibaldi ai suoi volontari: tempi di grandi battaglie, sul campo e sulla carta stampata, soprattutto dopo la fine della monarchia borbonica, quando i giornalisti finalmente possono uscire allo scoperto dopo una lunga clandestinità.

Dopo il 1860 si moltiplicarono le testate ed i lettori: solo *Il Pungolo* di Jacopo Comin ne conta ben ottomila. Sulle orme dell'*Indipendente* di Dumas, si riuniscono nei Caffè di piazza Dante e via Toledo intellettuali e scrittori, ma anche ex manovali, come Giovanni Brombeis, che sarà il redattore capo di un nuovo quotidiano: il *Roma* che, evidentemente, sin dal nome, si richiama a quello che appariva come un autentico anelito di libertà.

Il primo numero esce il 22 agosto 1862, lo dirige Pietro Sterbini, l'editore è un docente universitario: Diodato Liroy [...]. Per decenni il *Roma* è la voce dei garibaldini e dei mazziniani».

Mentre credevamo trovarci semplicemente dinanzi ad un individuo o perverso o morboso che fosse, ci siamo invece imbattuti in fatti che ci hanno rivelato l'esistenza di una malattia sociale, che ci han fatto porre il dito in una vera piaga che invade, anche fra noi, molte classi della società, come pur troppo altri gravi fatti dello stesso genere l'avevano rivelata presso altre nazioni (Tamburini 1879: 170).

Tamburini dichiara diverse volte che da più parti il collegio peritale era stato sollecitato a dare ora una, ora l'altra versione della perizia, ma che il libero convincimento dei medici era prevalso. Ci sembra importante in questa sede, più che l'esito della perizia, com'è noto a favore della "normalità" di Passannante, evidenziare la dichiarazione introduttiva sulla modalità della perizia psichiatrica in sé, enunciata da Augusto Tamburini che, appunto, denuncia pressioni da parte dell'opinione pubblica e fretta da parte del potere politico. L'esito di questa perizia è noto, le idee di Passannante vengono indagate con curiosità, a tratti con ammirazione:

Molte di esse sono di natura utopistica; nessuna è di natura delirante: sono idee oggi molto diffuse in certe classi sociali; alcune sono meno utopistiche, altre più di quelle diffuse da certe sette; e queste e quelle sono idee pericolose, assurde (perché inattuabili) ma non morbose. Queste idee informano gli atti principali della sua vita; anzi può dirsi, dall'epoca del pieno sviluppo del pensiero, tutta la sua vita. Possiamo dire che questo predominio raggiunga il grado di morboso? (ivi: 186-187).

Sembra particolarmente importante notare come, in sede di perizia, si valichino i limiti epistemologici del ruolo e ci si esprima sul movente: «la vista delle pompe che il popolo, ma non, secondo lui, il vero popolo, preparava per accogliere festosamente il suo idolo: ciò lo mosse a dare un solenne esempio, un richiamo a questo popolo» (Tamburini 1879: 188). La condanna fu esemplare: pena di morte. Contro la sentenza, Passannante decise di non ricorrere in Cassazione, ma fu graziato da Umberto I, che gli commutò la condanna capitale in ergastolo. Chiuso nel Bagno penale di Portoferraio per circa un decennio, una nuova perizia ne accertò la pazzia. Contro i risultati della prima perizia si espresse Cesare Lombroso, il quale a partire dai medesimi rilievi antropometrici riportati

dai periti, l'esame psichico e le parole e gli scritti dell'imputato, definì "mattoide" l'accusato:

È cosa naturalissima (diremo noi) che un uomo di natura impressionabile, di nessun vero criterio, portato dalla malattia agli eccessi delle teorie politiche, dalla miseria agli eccessi della disperazione, che egli poi, con un traslato molto comune agli infelici, applicava anche all'intero paese, leggendo dei regicidi di Hoedel, di Moncasi, di Nobiling, ed avendo voglia di finire la vita, cercasse di imitarli prendendo la via del regicidio, così come prima sotto la lettura dei giornali, [...] briaco di gazzette improvvisate, egli si senti portato all'evangelismo ed al comunismo; e ciò tanto più che i mattoidi, come i veri pazzi criminali, hanno una specie di fatale attrazione verso il regicidio (Lombroso 1879).

Le condizioni di reclusione di Passannante suscitarono la contestazione di vasti settori dell'opinione pubblica e degli intellettuali, tra gli altri, Anna Maria Mozzoni (1891: 106-108) e Agostino Bertani²⁴. Nel 1888, Gaspare Virgilio²⁵, direttore del manicomio di Aversa, scrisse un libro sul caso Passannante pubblicando uno studio sulla famiglia del cuoco legislatore. L'intera famiglia di Passannante era stata dispersa, reclusa, internata e lo stesso paese d'origine aveva dovuto cambiare nome da Salvia di Lucania a Savoia di Lucania, in onore del re. Ciò fece dire a Virgilio:

La malattia mentale di Giuseppe Passannante può e dev'essere ritenuta del novero di quelle pazzie idiopatiche, le quali riconoscono nella invalidità dell'organismo cerebrale la loro vera scaturigine: è quindi una pazzia costituzionale che non ha bisogno di cause determinanti immediate capaci, per la loro durata e per la loro intensità, di rendere ragione completa della malattia, spiegandone la patogenesi (Virgilio 1888: 12).

²⁴ Agostino Bertani (Milano, 19 ottobre 1812 – Roma, 30 aprile 1886). Fu un patriota medico-chirurgo, fondatore della Estrema sinistra storica.

²⁵ Gaspare Virgilio (Aversa 1836-1908). Seguace di Cesare Lombroso.

In un clima scientifico soprattutto d'opinione pubblica mutato, lo stesso Tamburini assieme a Giovanni Algeri²⁶, medico del manicomio di Montelupo Fiorentino, pubblicò nel 1890 una nuova perizia, riportata dalla *Rivista sperimentale di Freniatria* (Tamburini-Algeri 1890). Le idee di Passannante non erano realmente mutate, era mutato il clima e la "costruita" componente genetica, erano mutate le idee di ordine pubblico e di "pericolosità sociale". Era mutata la sensibilità alla tortura. Cesare Lombroso e le sue idee avevano certamente, in dieci anni, acquisito egemonia.

Conclusioni

Come si è cercato di dimostrare, già dagli anni Sessanta dell'Ottocento, gli psichiatri italiani cercarono di darsi autonomia epistemologica dal punto di vista scientifico, ed amministrativa dal punto di vista politico, in modo da costruire un'immagine di sé quale poi si sarebbe per certi versi sviluppata negli anni a venire. Gli intenti della pubblicistica furono chiari già agli esordi delle riviste di settore. All'esempio francese si rifacevano Domenico Gualandi²⁷ e lo stesso Andrea Verga il quale vedeva la funzione dell'*Appendice psichiatrica* in Italia analoga a quella degli *Annales médico-psychologiques*. Le questioni medico-legali della pratica psichiatrica venivano così alla luce come fondanti l'intera disciplina, per garantire la società dal soggetto pericoloso, ma anche l'individuo da una società oppressiva.²⁸ Sarà, dunque, come visto, l'*Archivio* la rivista attorno a cui si muoveranno le diverse posizioni e si animeranno i successivi dibattiti e le successive pubblicazioni. In

²⁶ Giovanni Algeri, direttore dal 1897 di Villa Antonini a Milano, precedentemente assistente di Leopoldo Ponticelli presso il manicomio di Montelupo fiorentino.

²⁷Domenico Gualandi (Campeggio 1788 - Bologna 1865) direttore ininterrottamente del S. Orsola a Bologna, figura di spicco della psichiatria del tempo. Sull'argomento si vedano, tra gli altri: Canosa (1979); Babini *et al* (1982); Ambrosetto (1984); Scotti (1984); Giacanelli-Bellagamba Toschi-Nicoli (1985); Bonella (1994).

²⁸ Da questa prospettiva si sviluppa un fecondo filone di studi che diviene centrale dal dibattito sul codice Zanardelli in avanti (escluse le elaborazioni fasciste) e che in questa sede siamo costretti solo ad accennare data la vastità e complessità dell'argomento.

questo contesto, l'unificazione politica e territoriale, insieme alla presa di coscienza della stessa classe medica psichiatrica italiana, appaiono andare di pari passo verso la costruzione di una civiltà del diritto che spesso, però, si scontrerà con le esigenze della politica e il suo potere disciplinare. Ma è da qui che inizia la possibilità di affrontare le questioni identitarie e istituzionali di una disciplina che tanta parte ha avuto nella costruzione del paese. La legislazione sui pazzi, gli ospedali psichiatrici, i manicomi, le statistiche, la formazione, passano, da questo momento in poi, dal dibattito pubblico alle proposte di uno Stato governamentale²⁹.

Bibliografia

- AA.Vv., 1902, *Opere complete del dott. Serafino Biffi*, Milano: Hoepli.
- ALIVERTI MASSIMO, 1997, "Reminescenze di un viaggio in Germania" di Serafino Biffi (1822-1899)", in *Il Confronto letterario*, 25, pp. 176-196.
- ALIVERTI MASSIMO, 2002, "Idee ed iniziative di Andrea Verga (1811-1895) per la didattica della medicina in Milano alla metà dell'Ottocento", in *Rivista di storia della medicina*, 1-2.
- ALIVERTI MASSIMO, 2004, *Le scuole ospedaliere della "Ca'Granda" di Milano durante gli anni della direzione di Andrea Verga (1852-1865)*, in A. Serrani (a cura di), *Atti della XXXVI tornata degli Studi Storici dell'arte medica e della scienza*, Fermo: A. Livi stampa.
- ALIVERTI MASSIMO, 2005, *Aspetti meno noti della figura di Cesare Castiglioni*, in Armocida Giuseppe-Bellotti Giorgio, *Contributi di storia della psichiatria. Psichiatri e psichiatria nel XIX secolo in Lombardia*, Varese: Insubria University Press, pp. 5-11.
- AMBROSETTO CESARE, 1984, *La neuropsichiatria in Bologna dalle origini dell'Università alla prima metà del XX secolo*, in *Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, s. 5, III, pp. 101-105.
- ANCESCHI BOLOGNESI SELENE, 1979, *Carlo Livi: una luce fra le grandi ombre per i nudi di mente, 1823-1877*, Roma: Federazione italiana associazioni ospedaliere.
- ARMOCIDA GIUSEPPE, 2002, "Serafino Biffi e i suoi nipoti Angelo De Vincenti e Eugenio Medea. Una famiglia di neuropsichiatri tra Milano e Varese", in *Rivista di storia della medicina*, 1-2, pp. 87-100.

²⁹ Sullo sviluppo dell'amministrazione in questo senso di veda: (Melis 2018).

- AULIZIO FRANCESCO, 1994, "Una lettera inedita del 1876 indirizzata da Enrico Morselli a Carlo Livi", in *Bollettino della società medico-chirurgica di Modena*, 4-5-6, pp. 173-181.
- BABINI VALERIA PAOLA *et al.*, 1982, *Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento*, Bologna: il Mulino.
- BELARDELLI GIOVANNI, 2007, *Nello Rosselli*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- BELARDELLI GIOVANNI, 2013, *La nazionalizzazione degli italiani (1861-1948)*, Perugia: Ed. Morlacchi.
- BIFFI SERAFINO, 1872, *Commemorazione di Cesare Castiglioni (tenuta nell'adunanza del 25 gennaio 1872)*. *Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere*, s. II, vol. V, 1872, pp. 31-53.
- BONACOSSA GIOVANNI STEFANO, 1849, *Osservazioni sulla proposizione di legge del medico collegiale B. Bertini*, Torino: Giornale della R. Accademia di medicina.
- BONACOSSA GIOVANNI STEFANO, 1856, *Il manicomio e l'ospizio di carità*, Torino: Giornale della R. Accademia di medicina.
- BONELLA ANNA LIA (a cura di), 1994, *L'ospedale dei pazzi di Roma dai papi al'900*, I, Roma: Edizioni Dedalo.
- BOZZOLO CAMILLO-PAGLIANI LUIGI, 1880, *L'anemia al traforo del Gottardo dal punto di vista igienico e chimico*, Milano: Società italiana d'igiene.
- CANOSA ROMANO, 1979, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, Milano: Feltrinelli.
- CASTALDINI ALBERTO-CATTANEO GIANCARLO, 2005, *Cesare Castiglioni. Medico, psichiatra nella Milano dell'Ottocento (1806-1871)*, Milano: Edizioni Ares.
- CASTEL ROBERT, 1976, *L'ordine psichiatrico. L'epoca d'oro dell'alienismo*, Milano: Feltrinelli.
- CAZZULLO CARLO LORENZO-ALIVERTI MASSIMO, 2003, *Andrea Verga (1811-1895)*, in Maj Mario-Ferro Filippo Maria (a cura di), *Antologia di testi psichiatrici italiani*, pp. 66-73, Genova: Marietti .
- DALLE NOGARE LILLI, 2002, "Andrea Verga, Prospero Moisé Loria e la questione delle autopsie gratuite", in *Storia in Lombardia*, 2, pp. 137-143.
- DE BERNARDI ALBERTO-DE PERI FRANCESCO-PANZERI LAURA, 1980, *Tempo e catene. Manicomio, psichiatria e classi subalterne: il caso Milanese*, Milano: Franco Angeli.
- FARONATO GIAN NICOLA, 2002, "L'Ospedale di Santa Maria del Prato. Profilo storico - istituzionale dalle origini alla chiusura dell'Ospedale psichiatrico", in *Archivio Trentino - Rivista di studi sull'età moderna e contemporanea*, 2, pp. 83-90.
- FREUD ERNST LUCIE, 1961, *Letters of Sigmund Freud*, London: Hogarth Press.

- GALZERANO GIUSEPPE, 2004, *Giovanni Passannate. La vita, l'attentato, il processo, la condanna a morte, la grazia "regale" e gli anni di galera del cuoco lucano che nel 1878 ruppe l'incantesimo monarchico*, Salerno: Galzerano Editore.
- GEROSA BRICHETTO GIUSEPPE, 1966, *Storia della Senavra*, Milano: Boniardi Arti Grafiche.
- GIACANELLI FERRUCCIO-BELLAGAMBA TOSCHI KATIA-NICOLI MARIA AUGUSTA, 1985, "La costituzione del manicomio di Bologna: 1860-1870", in *Sanità scienza e storia*, I, pp. 9-19.
- GUALANDI GIOVANNI, 1845-50, *Rendiconto delle sessioni ordinarie dell'Accademia delle scienze di Bologna*, I, Bologna: tipografia Sassi nelle Spaderie.
- GUALANDI GIOVANNI, 1846, *Dell'importanza della perizia medica nel giudicare dello stato mentale dell'uomo in alcune quistioni del foro civile e criminale, discorso del dott. Giovanni Stefano Bonacossa*, Torino: Giornale della R. Accademia di medicina.
- GUALANDI GIOVANNI, 1864, "Delle riforme legislative da promoversi in favore degli alienati di mente (lettera al cav. dott. Giovanni Stefano Bonacossa)", in *Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali*, I, pp. 381-398.
- GUARNIERI PATRIZIA, 2003, *Carlo Livi 1823-1877*, in Maj Mario-Ferro Filippo Maria (a cura di), *Antologia di testi psichiatrici italiani*, Genova: Marietti, pp. 52-65.
- HIRSCH AUGUST, 1962, *Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte...*, I, München-Berlin.
- LIVI CARLO, 1862, *Contro la pena di morte: ragioni fisiologiche e patologiche*, Siena: stabilimento tipografico di A. Mucci .
- LIVI CARLO, 1863-1868, *Frenologia forense. Ovvero delle frenopatie considerate relativamente alla medicina legale*, Milano: Treves.
- LIVI CARLO, 1864, "Memorie originali. Delle frenopatie considerate patologicamente in genere e in ispecie del dottor Carlo Livi, professore di medicina legale nella R. Università di Siena", in *Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali*, vol. I, Milano: Treves, pp. 129-149.
- LIVI CARLO, 1875, "Programma", in *Rivista sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale*, vol. I, Reggio Emilia, pp. 1-10, pp. 7-8.
- LOMBROSO CESARE, 1879, "Considerazioni sul processo Passannante", in *Giornale internazionale delle Scienze Mediche*, a. I, vol. I, Napoli, pp. 377-399.
- MELIS GUIDO, 1996, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna: il Mulino.
- MELIS GUIDO, 2015, *Fare lo Stato per fare gli italiani. Ricerche di storia delle istituzioni dell'Italia unita*, Bologna: Il Mulino.

- MELIS GUIDO, 2018, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il Mulino: Bologna.
- MIGLIORINO FRANCESCO, 2016, *Edoardo Weiss e la «giustizia penale». Zone di contagio tra psicoanalisi e diritto*, Acireale-Roma: Bonanno.
- MORSELLI ENRICO, 1926, *La Psicanalisi*, Torino: Bocca.
- MORSELLI ENRICO-TAMBURINI AUGUSTO, 1879, “La mente di Carlo Livi”, in *Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale*, V, pp. I-XXXIII.
- MORSELLI ENRICO-TAMBURINI AUGUSTO, 1880, “La mente di Carlo Livi”, in *Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale*, VI, pp. I-XVI.
- MOSSO ANGELO-PAGLIANI LUIGI, 1876, *Critica sperimentale della attività diastolica del cuore, pei dottori A. Mosso e L. Pagliani*, Torino: Giornale della R. Accademia di medicina.
- MOZZONI ANNA MARIA, 1891, “Ricordi e note dell’Isola d’Elba (IV)”, in *Critica Sociale*, a. I, n. 7 del 10 maggio.
- N.D.R., 1888, “Relazione ministeriale”, in *Rivista Penale*, pp. 217-266.
- PADOVANI GIORGIO, 1949, “Gli inizi dell’insegnamento universitario della psichiatria in Italia e S. B.”, in *Rassegna di studi psichiatrici*, XXXVIII, pp. 94-105.
- PAGLIANI LUIGI, 1890, *Relazione al Consiglio superiore di sanità intorno allo ordinamento della Direzione della sanità pubblica ed agli atti da essa compiuti dal 1° luglio 1887 al 31 dicembre 1889 letta in seduta del 18 gennaio 1890, dal direttore prof. Luigi Pagliani*, Roma.
- PAGLIANI LUIGI, 1876, *Sopra alcuni fattori dello sviluppo umano: ricerche antropometriche*, Torino: Stamparia Reale.
- PAGLIANI LUIGI, 1886, *La polizia sanitaria in Italia di fronte alle epidemie di colera*, Roma: Tip. Camera dei Deputati.
- PAGLIANI LUIGI, 1894, *La profilassi europea contro i morbi epidemici esotici e la convenzione della Conferenza sanitaria internazionale di Venezia*, Roma: Tip. Delle Mantellate.
- PAGLIANI LUIGI, 1902, *Le abitazioni igieniche ed economiche per le classi meno abbienti nel secolo XIX*, Torino: Tip. e Lit. Camilla e Bertolero.
- PAGLIANI LUIGI, 1912-1920, *Trattato di igiene e di sanità pubblica: colle applicazioni alla ingegneria e alla vigilanza sanitaria*. Vol. I: *Dei terreni e delle acque in rapporto colla igiene e colla sanità pubblica, nozioni preliminari e parte generale*; Vol. II: *Degli ambienti liberi e confinati in rapporto colla igiene e colla sanità pubblica*, Milano: Vallardi.
- PAGLIANI LUIGI-ABBATI CESARE, 1878, *Un progetto di ospedale per le malattie contagiose, pei dott. L. Pagliani ed ing. C. Abbati*, Torino: Tip. Vercellino.
- PAOLINI PAOLO, 1939, “Andrea Verga, un medico letterato nella Milano del secondo Ottocento”, in *Storia in Lombardia*, 1, pp. 5-35.

- PAZZINI ADALBERTO, 1947, *Storia della Medicina*, II, Milano: Ed. Nazionale.
- PELOSO PAOLO FRANCESCO, 2003, "Andrea Verga: un posto per la follia nella vicenda umana e letteraria di Torquato Tasso", in *Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere: Rendiconti, scienze chimiche e fisiche*, 1-2, pp. 47-84.
- POGGIOLI RITA, 2015, *Passannante. (Il prigioniero della torre di Portoferraio)*, Firenze: Edizioni Agemina.
- PORCARO GIUSEPPE, 1975, *Processo a un anarchico a Napoli nel 1878*, Napoli: Edizioni del Delfino.
- PORPORATI MICHELANGELO, 1878, "Necrologio del Professore B.", in *Giornale della Regia Accademia di Medicina di Torino*, XLI, pp. 396-409.
- RIQUIER GIUSEPPE, 1942, "Medici milanesi nella tradizione neuropsichiatrica", *Rivista sperimentale di freniatria*, LXVI, pp. 6-37.
- ROAZEN PAUL, 1975, *Freud and His Followers*, New York: New American Library.
- SODDU FRANCESCO, 2008, *Il Parlamento liberale*, in Carta P., Cortese F., (a cura di), *Ordine giuridico e ordine politico. Esperienze, lessico, prospettive*, Padova: Cedam, p. 49-63.
- SCOTTI AURORA, 1984, *Malati e strutture ospedaliere*, in *Storia d'Italia, Annali 7, Malattia e medicina*, a cura di F. Della Peruta, Torino: Einaudi.
- TAMBURINI AUGUSTO, 1879, "Sullo stato di mente di Giovanni Passannante (tentativo di regicidio)", in *Rivista sperimentale di freniatria e di Medicina legale in relazione con l'Antropologia e le scienze giuridiche sociali*, a. V, pp.170-189.
- TAMBURINI AUGUSTO, 2009, *L'allucinata di Castelnovo Monti*, in R. Panattoni (a cura di), in *Lo sguardo psichiatrico. Studi e materiali dalle cartelle cliniche tra Otto e Novecento*, Milano: Mondadori, pp. 211-225.
- TAMBURINI AUGUSTO, 1878, "Necrologio", in *Rivista Sperim. di Freniatria*, IV, pp. 223-224.
- TAMBURINI AUGUSTO-ALGERI GIOVANNI, 1890, "Sullo stato mentale di Passannante", in *Rivista sperimentale di freniatria e di Medicina legale*, vol. XVI, pp. 160-182.
- TOSATTI GIOVANNA, 2011, "Pericolosi per la sicurezza dello Stato: le schedature della polizia tra periferia e centro", in *Percorsi Storici*, 0.
- TOSATTI GIOVANNA, 1997, "La repressione del dissenso politico tra età liberale e il fascismo. L'organizzazione della polizia", in *Studi storici*, 38, 1, pp. 217-255.
- VANNOZZI FRANCESCA, 1991, "La vicenda manicomiale senese in un manoscritto di Carlo Livi", in *Revue internationale d'histoire et metodologie de la psychiatrie*, 3, pp. 47-57.

VERGA ANDREA, 1871, “Il dottor Cesare Castiglioni”, in *Annali universali di medicina*, CCXVIII, pp. 675-679.

VERGA ANDREA, 1864, «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», vol. I, Milano: tipografia Giuseppe Chiusi, pp. 1-10.

VERGA ANDREA, 1866, “I medici spuri e i medici legittimi delle alienazioni mentali, o Il vulgo e la medicina mentale”, in *Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali*, vol. III, Milano: tipografia Giuseppe Chiusi, pp. 376-389.

ZAGO STEFANO-RANDAZZO CHIARA, 2006, “Andrea Verga (1811-1895)”, in *Journal of neurology*, 8, pp. 115-116.

ZOCCHI PAOLA, 2008, *Tra autopsie, cremazione e suicidio: l’Istituzione Loia di Milano nel pensiero del promotore Andrea Verga (1881-1895)*, in Cosmacini Giorgio-Vigarellò Georges (a cura di), *Il medico di fronte alla morte (XVI-XXI secolo)*, Torino: Fondazione Fabretti.

Abstract

POSITIVISMO E MEDICINA LEGALE NELLA COSTRUZIONE IDEOLOGICA DELLO STATO UNITARIO

(POSITIVISM AND LEGAL MEDICINE IN THE IDEOLOGICAL CONSTRUCTION OF THE UNITARY STATE)

Keywords: Alienists, Positivism, Administration, Mental hospitals, Nineteenth century

The essay aims to outline, through the analysis of the debate that develops within the scientific journals of alienist physicians, the relationship between the positivistic scientific conceptions as expressed in the Italy of the first years of the Unity, and the institutions of the new state. This with the specific reference to some cases of political subversion of the reference age and the consequent debate.

STEFANIA MAZZONE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Università degli Studi di Catania

smazzone@unict.it

EISSN 2037-0520